

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo,
ai sensi del Decreto Legislativo
8 Giugno 2001, n. 231,
di**



Codice Etico

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVO E DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	4
3. PRINCIPI ETICI GENERALI.....	4
3.1 Onestà.....	5
3.2 Professionalità	5
3.3 Imparzialità	5
3.4 Riservatezza.....	5
3.5 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interessi	5
3.6 Trasparenza e correttezza nella gestione delle attività e nell'informazione, registrazione e verificabilità delle operazioni	6
4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÈ CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA	6
5. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	8
6. RAPPORTI CON BENEFICIARI, FORNITORI E CONSULENTI	8
7. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE.....	9
8. RISORSE UMANE	10
9. INFORMATIVA CONTABILE.....	11
10. REDAZIONE DI BILANCI, RELAZIONI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE PER LEGGE.....	11
11. ASSETTI E PRINCIPI DI NATURA FISCALE.....	12

12.	ORGANISMO DI VIGILANZA - REGOLE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	12
13.	OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE.....	13
14.	CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO	13

1. PREMESSA

Fondimpresa, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, è un'Associazione di diritto privato che non ha fini di lucro, costituita con l'accordo interconfederale del 18 Gennaio 2002 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, secondo quanto previsto dall'art. 118 della L. 23 Dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., ed opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi, sulla base dello Statuto, del Regolamento e dell'Accordo interconfederale sottoscritto dai Soci del Fondo.

Fondimpresa si rivolge a tutte le imprese del settore privato e alle aziende pubbliche o esercenti i pubblici servizi, con l'obiettivo di promuovere la formazione continua per il miglioramento della competitività delle imprese e dell'occupabilità dei lavoratori.

Per finanziare la formazione, il Fondo riceve dall'INPS i contributi dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese che, nella denuncia contributiva mensile, hanno effettuato l'adesione a Fondimpresa.

I versamenti delle aziende aderenti sono destinati al finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro.

I destinatari delle attività formative finanziate sono i dipendenti delle imprese aderenti, con esclusione dei dirigenti.

La gestione del Fondo si basa su un criterio di redistribuzione, alle aziende aderenti, dei contributi versati, secondo la seguente ripartizione:

- il 70% del contributo integrativo dello 0,30% versato dalle aziende aderenti, e trasferito dall'INPS a Fondimpresa, o l'80% (su richiesta delle aziende interessate), è destinato al **Conto Formazione** di ciascuna impresa aderente. Tale contributo è utilizzato per realizzare attività formative nell'ambito di piani aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali, condivisi con le rappresentanze sindacali;
- il 26% del contributo dello 0,30%, trasferito dall'INPS a Fondimpresa per le aziende aderenti che ricevono il 70% sul loro Conto Formazione, e il 16% del contributo pervenuto dalle imprese aderenti che ricevono l'80% sul loro Conto Formazione costituiscono cumulativamente il **Conto di Sistema**. Il C.d.A. di Fondimpresa pianifica le attività da finanziare con le risorse confluite su tale Conto che è anche alimentato dagli interessi attivi e dalla parte di contributi annualmente affluiti sul Conto Formazione, che le singole aziende non hanno utilizzato nei due anni successivi a quello del versamento.

Il Conto di Sistema finanzia:

- attività formative nell'ambito di piani aziendali (anche individuali), territoriali o settoriali, tenendo conto anche di necessità redistributive secondo criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni;
- attività propedeutiche di studio e di ricerca strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi; interventi formativi diretti a figure professionali a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare interesse; monitoraggio e controllo di gestione;

CODICE ETICO

- il 4% delle risorse finanziarie trasferite dall'INPS è destinato alla copertura dei costi di funzionamento e di amministrazione di Fondimpresa.

2. OBIETTIVO E DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Fondimpresa siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura del Fondo, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione delle attività assegnate.

I principi e le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti i seguenti destinatari:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento del Fondo;
- i componenti del Collegio Sindacale nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività del Fondo e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale, i Direttori di Area e i Responsabili di Unità, nel dare concretezza alle attività di direzione del Fondo e nella gestione delle attività sia interne che esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- gli esponenti delle Articolazioni Territoriali;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con il Fondo.

Affinché i rapporti all'interno di Fondimpresa e con l'ambiente esterno possano correttamente svilupparsi, è necessario che i Destinatari del presente Codice Etico coltivino e pongano a disposizione del Fondo il loro bagaglio culturale, tecnico, operativo ed etico per il conseguimento delle indicate finalità, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui.

Al fine di consentire il corretto svolgersi di tali complessi rapporti, Fondimpresa si fa promotrice, nello svolgimento della propria attività, dell'etica dei comportamenti e considera, quale criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione, la correttezza nelle relazioni interne ed esterne.

I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere i contenuti del Codice Etico – chiedendo e ricevendo dalle funzioni interne preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni dei principi contenuti – ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

3. PRINCIPI ETICI GENERALI

Le attività di Fondimpresa devono essere svolte nel rispetto dei principi di osservanza della legge, di imparzialità, onestà, correttezza e buona fede e degli altri principi etici affermati nel presente

CODICE ETICO

Codice, nei confronti delle Autorità vigilanti, di Soci, dipendenti, aziende aderenti, soggetti proponenti o attuatori, fornitori, nonché degli altri stakeholder con cui Fondimpresa ha rapporti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e/o strumentali.

3.1 Onestà

Nell'ambito della propria attività professionale, i Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi e i regolamenti vigenti.

Sono, altresì, tenuti alla scrupolosa osservanza delle procedure, dei regolamenti, del Codice Etico di Fondimpresa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Fondimpresa può giustificare una condotta non onesta.

3.2 Professionalità

Tutte le attività di Fondimpresa devono essere svolte con impegno e professionalità. I Destinatari devono fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e devono agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Fondimpresa.

3.3 Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (gestione del personale ed organizzazione del lavoro, rapporti con i beneficiari attuali e potenziali, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità e le istituzioni che la rappresentano), Fondimpresa evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, all'etnia, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

3.4 Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto del Fondo.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni del Fondo esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni di cui si sia venuti a conoscenza in ragione dell'attività svolta per Fondimpresa senza l'autorizzazione del Fondo, tranne i casi in cui si risponda a uno specifico obbligo normativo.

3.5 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interessi

Tra Fondimpresa e i Destinatari del Codice Etico sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente e del collaboratore utilizzare i beni del Fondo e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse del Fondo, nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

In tale prospettiva, i Destinatari sono tenuti ad evitare ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli del Fondo o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse del Fondo medesimo.

CODICE ETICO

Pertanto, tali soggetti devono evitare ogni strumentalizzazione della propria posizione e, in particolare, devono escludere qualsiasi possibilità di sovrapposizione di attività economiche nelle quali sussiste o può sussistere un interesse personale e/o familiare con le mansioni ricoperte e/o assegnate dal Fondo.

Tra i comportamenti che determinano conflitto di interessi rilevante nell'ambito del rapporto instaurato rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la cointeressenza del dipendente o del collaboratore o di loro congiunti, conviventi o familiari in attività di fornitori di Fondimpresa, soggetti proponenti qualificati, operatori professionali che operano con il Fondo o beneficiari dei suoi finanziamenti, con attinenza ai rapporti di tali operatori economici con Fondimpresa;
- l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Fondo.

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere tempestivamente riferita all'Organismo di Vigilanza, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità ed affinché ne possano essere esclusi o attenuati gli effetti.

Il perseguimento di interessi in conflitto con quelli del Fondo e/o l'occultamento di situazioni di conflitto di interessi possono ledere gravemente, in considerazione della situazione specifica e delle conseguenze del comportamento, il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente o con il collaboratore, oltre a configurare un inadempimento contrattuale.

Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio al Fondo o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

3.6 Trasparenza e correttezza nella gestione delle attività e nell'informazione, registrazione e verificabilità delle operazioni

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità dei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne e devono essere assoggettabili a verifica.

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli stakeholders siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

I Destinatari che, a qualunque titolo, intrattengono per conto di Fondimpresa rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche

CODICE ETICO

internazionali e di qualsiasi Stato estero – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, e con altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi devono operare nel costante e rigoroso rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese in cui si svolge il rapporto e devono improntare la propria attività a correttezza e trasparenza.

Attenzione e cura devono essere poste nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche Amministrazioni, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici nonché di documenti elettronici.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità del Fondo, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese nel dovuto rispetto delle leggi e delle normative, nonché dei regolamenti, delle policy e delle procedure del Fondo.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni, Fondimpresa si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni.

In particolare, coerentemente con i principi di comportamento di cui al presente Codice Etico, è fatto divieto nei rapporti con i soggetti di cui sopra tenere, direttamente o indirettamente i seguenti comportamenti:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro al di fuori degli scopi o per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività del Fondo. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Fondimpresa;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per il Fondo;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

I rapporti con i soggetti sopraelencati sono riservati esclusivamente al personale a ciò delegato, nel rispetto dell'assetto organizzativo del Fondo.

5. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nello svolgimento delle specifiche attività, Fondimpresa, i dipendenti ed i collaboratori operano in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria e con gli organi dalla stessa delegati nell'esercizio delle rispettive funzioni.

6. RAPPORTI CON BENEFICIARI, FORNITORI E CONSULENTI

Un rapporto corretto e trasparente con beneficiari, fornitori e consulenti rappresenta un aspetto fondamentale del successo di Fondimpresa.

La selezione dei beneficiari dei piani formativi, dei soggetti proponenti qualificati, dei consulenti e dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice Etico e alle procedure previste dai protocolli specifici, utilizzando la forma scritta.

In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali l'effettività, la conformità, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del beneficiario, operatore, fornitore, prestatore o consulente.

Fondimpresa, in particolare, si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Nelle transazioni è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione di somme di denaro (soprattutto tramite l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti), beni o altra utilità, nonché nella verifica dell'effettività, congruità e completezza delle prestazioni erogate e ricevute.

Fondimpresa si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminali di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. A tal fine, i Destinatari devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della

CODICE ETICO

correttezza e della trasparenza. In particolare, i Destinatari si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti, ai fornitori, ai consulenti, ecc. al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano, altresì, ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Nei rapporti di lavoro sono vietate dazioni in denaro, benefici, prestazioni di ogni altro genere, sia dirette che indirette, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine del Fondo e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere sottoposti alla decisione del superiore o della persona di riferimento all'interno del Fondo.

Il dipendente o il collaboratore che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalicano gli ordinari rapporti di cortesia o che venga a conoscenza di doni o trattamenti di favore ricevuti da altri dipendenti o collaboratori è tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Infine, Fondimpresa richiede ai propri beneficiari, soggetti proponenti qualificati, articolazioni territoriali, fornitori, consulenti, il rispetto di principi comportamentali analoghi a quelli ai quali si ispira. Ognuno di essi dovrà essere informato dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni.

7. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Fondimpresa, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Il Fondo si impegna, altresì, a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni e delle collettività in cui opera.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Il personale di Fondimpresa, nell'ambito delle proprie mansioni, deve partecipare alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Inoltre, Fondimpresa si impegna ad operare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, assicurando la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio circostante, mantenendo elevati indici di sicurezza e di tutela ecologica. In particolare, il Fondo adotta tutte le misure idonee a limitare e, laddove possibile, minimizzare e/o eliminare l'eventuale "impatto negativo" sull'ecosistema connesso all'attività dell'Associazione.

CODICE ETICO

Fondimpresa condanna ogni forma di comportamento che possa mettere a rischio non solamente la sicurezza e la salute delle persone ma anche la salubrità dell'ambiente.

I Destinatari del presente Codice Etico si impegnano in particolare a: *(i)* utilizzare in maniera responsabile e consapevole le risorse naturali, prendendosi cura della salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere danneggiato dalle conseguenze delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti; *(ii)* segnalare eventuali potenziali ed evidenti situazioni di rischio o condizioni di pericolosità o anomalie di cui vengono a conoscenza, utilizzando la propria sensibilità, esperienza e diligenza, per consentire a Fondimpresa di intervenire rapidamente, nella prevenzione del rischio e a tutela della salute e dell'ambiente.

8. RISORSE UMANE

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di Fondimpresa.

Quest'ultima è impegnata a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti e collaboratori, affinché la professionalità e l'impegno che essi approfondono diventino valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi del Fondo ed affinché il loro potenziale di energia e creatività sia valorizzato in termini di crescita professionale.

Il Fondo offre a tutti i lavoratori pari opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni preposte alla gestione del personale dovranno:

- individuare ed implementare criteri basati sul merito e sulla competenza, e di natura strettamente professionale, per qualunque decisione inerente all'attività dei propri dipendenti;
- sviluppare un sistema di selezione, assunzione, formazione e gestione dei percorsi professionali dei dipendenti che sia aderente alle previsioni del CCNL e, comunque, tale da impedire qualsiasi discriminazione;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano costituire il presupposto per discriminazioni politiche, religiose, razziali, linguistiche o di sesso.

Fondimpresa si impegna, altresì, a tutelare l'integrità morale dei dipendenti/collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

Il Fondo raccomanda ai Destinatari del Codice Etico di collaborare al fine di mantenere all'interno dell'Associazione un clima di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, intervenendo per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

CODICE ETICO

Infine, la privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, attraverso standard operativi improntati all'attuazione dei principi di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2016/679.

9. INFORMATIVA CONTABILE

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza, completezza, chiarezza ed affidabilità della documentazione dei fatti gestionali e delle relative registrazioni contabili.

Ciascun destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti una adeguata documentazione di supporto relativa all'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, nonché la ricostruzione accurata dell'operazione. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

I destinatari che dovessero venire a conoscenza di omissioni, falsificazioni, alterazioni o trascuratezze dell'informativa e della documentazione di supporto sono tenuti a riferirle al proprio superiore, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

Il Fondo, nel rispetto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo vigenti, si adopera per prevenire l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per qualsiasi attività criminosa da parte di aziende aderenti, soggetti attuatori, fornitori, dipendenti, collaboratori e delle controparti con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

Fondimpresa procede, quindi, a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui consulenti al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti economici. Cura, altresì, che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire la ricezione, la sostituzione o l'impiego di denaro o altri beni derivanti da attività illecite.

A tal fine, Fondimpresa gestisce, controlla e monitora i flussi patrimoniali e finanziari prevedendo che colori i quali, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite all'interno del Fondo, effettuino e/o ricevano pagamenti in contanti e/o con strumenti di pagamento diversi dai contanti, possano darvi luogo esclusivamente nel rispetto dei regolamenti, delle policy, delle procedure, delle istruzioni operative e delle regole di comportamento interne adottate.

10. REDAZIONE DI BILANCI, RELAZIONI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE PER LEGGE

Fondimpresa condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

CODICE ETICO

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Il Fondo esige che gli Amministratori, i Responsabili e tutti i dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

E' comunque vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.

11. ASSETTI E PRINCIPI DI NATURA FISCALE

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a rispettare i principi normativi che attengono alla formazione e alla regolarità dei documenti contabili.

Fondimpresa si astiene dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, diretto a perseguire finalità di evasione di imposte in generale, né nell'interesse o a vantaggio del Fondo né nell'interesse o a vantaggio di terzi.

Il Fondo si impegna a non introdurre elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nelle dichiarazioni relative a dette imposte. Controlla, altresì, che le fatture e i documenti contabili ricevuti si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente ed effettivamente ricevute da Fondimpresa.

È vietato registrare nelle scritture contabili obbligatorie, nonché detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ciascun Destinatario si astiene dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Fondimpresa condanna qualsiasi comportamento atto ad occultare o a distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

12. ORGANISMO DI VIGILANZA - REGOLE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza di Fondimpresa, ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Destinatari dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di Fondimpresa; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli specifici, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai Destinatari dello

CODICE ETICO

stesso; può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico; è dotato di adeguata disponibilità di risorse che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza prendere in considerazione tutte le segnalazioni ricevute e valutarle. Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

13. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Allo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Codice Etico, è fatto obbligo a ciascun Destinatario dello stesso di segnalare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta e senza ritardo, ogni comportamento non conforme a quanto in esso indicato, posto in essere da chiunque operi a qualunque titolo per conto del Fondo.

In presenza dei requisiti previsti per le segnalazioni whistleblowing di cui al D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicati nell'apposita sezione del sito internet di Fondimpresa, i Segnalanti hanno inoltre facoltà di effettuare segnalazioni di questo tipo, avvalendosi dei canali previsti e delle tutele garantite.

Laddove una segnalazione interna di tipo whistleblowing sia presentata ad un soggetto diverso da quelli preposti a gestirle, il ricevente è tenuto a trasmetterla tempestivamente, e comunque entro un massimo di sette giorni dal ricevimento, all'Internal Audit o, in caso di conflitto d'interessi dell'Internal Audit, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante e mantenendo completa riservatezza.

14. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico, nonché nei regolamenti, nelle policy e nelle procedure compromette il rapporto fiduciario tra Fondimpresa e i Destinatari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dal Fondo incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Fondimpresa a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi fissati nel Codice Etico o che non intendano attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Destinatari.

CODICE ETICO

La violazione delle suddette norme potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi applicati.